

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

XXXIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 APRILE 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRINI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Senatori GIANCANE e FERRONI: Concessione di indennità integrazione vitto al personale salariato imbarcato sui natanti del Ministero dei lavori pubblici (<i>Approvata dal Senato</i>) (2137) .	373
PRESIDENTE	373, 374
ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	374
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Senatori LORENZI ed altri: Norma integrativa della legge 3 febbraio 1963, n. 92, per quanto riguarda il consorzio per l'idrovia Padova-Venezia (<i>Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (2236)	375
PRESIDENTE	375
DEGAN, <i>Relatore</i>	375
TODROS	375
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	375

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Giancane e Ferroni: **Concessione di indennità integrazione vitto al personale salariato imbarcato sui natanti del Ministero dei lavori pubblici (Approvata dal Senato) (2137).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge n. 2137 d'iniziativa dei senatori Giancane e Ferroni: « Concessione di indennità integrazione vitto al personale salariato imbarcato sui natanti del Ministero dei lavori pubblici », già approvata dal Senato nella seduta del 26 febbraio 1965.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, della proposta di legge è stata iniziata e portata a termine la discussione generale nella giornata di ieri. Non si è potuto procedere all'esame degli articoli perché non era ancora pervenuto il parere della V Commissione. Essa però, nel frattempo, ha espresso tale parere, ed ora siamo in grado di continuare i nostri lavori. Il parere della V Commissione è il seguente: « La Commissione delibera di esprimere parere favorevole, segnalando per altro alla Commissione di merito lo sbilancio derivante alla qualificazione della spesa pubblica dal fatto che la copertura della maggiore spesa implicata per il nuovo onere del personale viene assicurata con riduzione di un capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici compreso nella sezione " azioni e interventi nel campo sociale " ».

La seduta comincia alle 9,30.

DI NARDO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

In sostanza la Commissione Bilancio richiama l'attenzione della Commissione di merito — cioè della nostra Commissione — sulle conseguenze che l'approvazione di questo provvedimento determina nella destinazione dei fondi già stanziati nel bilancio.

In effetti, per reperire i 126 milioni necessari a corrispondere la « panatica » occorre ridurre — almeno per l'anno finanziario in corso — taluni altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. La cosa, evidentemente, non può non suscitare perplessità, ma, non essendosi potuti reperire altri stanziamenti per coprire la maggiore spesa, ritengo che si debba superare ogni difficoltà, onde assicurare al personale interessato la corresponsione della indennità prevista nel provvedimento. Ritengo, per altro, che l'onorevole Sottosegretario potrà darci assicurazione che gli stanziamenti che oggi ci si propone di decurtare verranno reintegrati nel prossimo esercizio finanziario.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Desidero riferirmi a quanto detto ieri dal relatore, il quale ha fatto un poco la storia di questo provvedimento.

Quando intervenne il ricordato parere del Consiglio di Stato circa la corresponsione della « panatica » nella forma in cui era stata corrisposta fino ad allora, non vi fu più la possibilità di inserire la relativa spesa fra le spese fisse per il personale del Ministero dei lavori pubblici.

Si dovette quindi affrontare il problema di garantire tale indennità, che rappresenta un notevole apporto al bilancio familiare di questi lavoratori, i quali sono costretti a vivere lontani dalle loro case, e si trovano quindi in condizioni obiettive tali che giustificano la corresponsione dell'indennità stessa.

Purtroppo, per far fronte a tale esigenza, non si è trovata altra possibilità se non quella di imputare la spesa relativa all'anno finanziario 1965 al capitolo 5390, con la conseguente riduzione dello stanziamento in tale capitolo previsto per il completamento di opere di pubblica utilità e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.

Vorrei sottolineare che, essendo lo stanziamento globale di oltre un miliardo di lire, è sembrato che l'incidenza dei 126 milioni non fosse eccessiva.

Inoltre bisogna tener presente che le opere alle quali tale capitolo di spesa si riferisce, non sono già programmate ma la loro realizzazione viene stabilita di volta in volta dal Ministero dei lavori pubblici, per cui non si vengono a creare scompensi.

Così, malgrado che con tale sistema si debba rinunciare, per questo esercizio finanziario al finanziamento di qualche cantiere scuola, tuttavia detta soluzione è sembrata la più conveniente. Faccio presente alla Commissione che sono stati presi accordi con il Ministero del tesoro affinché, a partire dal 1966, questo capitolo di spesa venga trasferito tra le spese fisse per il personale e vengano reintegrati gli stanziamenti al capitolo della spesa del Ministero dei lavori pubblici che si propone di decurtare per fronteggiare gli oneri derivanti dalla proposta di legge in discussione.

Concludo ripetendo che se la procedura adottata non appare del tutto lodevole, ciò non toglie che il provvedimento debba essere approvato in quanto il sistema di imputazione al quale si è ricorsi è stato dettato dalla necessità particolare del momento e non rappresenta — né dovrà diventare — una prassi costante del Ministero dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per le sue dichiarazioni.

Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

In aggiunta ai soprassoldi previsti dall'articolo 22 della legge 5 marzo 1961, n. 90, agli operai dello Stato, imbarcati sui natanti del Ministero dei lavori pubblici, è concessa l'indennità per l'integrazione vitto, nella misura di lire 300 a pasto, ove gli operai stessi consumino i pasti presso la mensa istituita a bordo del natante sul quale risultano imbarcati.

È convalidata l'indennità finora percepita dal personale interessato per il titolo di cui al primo comma.

(È approvato).

ART. 2.

La misura della indennità prevista dall'articolo 1 potrà essere modificata con decreto del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro.

(È approvato).

ART. 3.

Alla spesa di lire 126 milioni derivante dalla applicazione della presente legge per l'esercizio 1965 si prevede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del

capitolo 5390 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Lorenzi ed altri: Norma integrativa della legge 3 febbraio 1963, n. 92, per quanto riguarda il consorzio per l'idrovia Padova-Venezia (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (2236).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 2236 d'iniziativa dei senatori Lorenzi, Ceschi e Ferroni: « Norma integrativa della legge 3 febbraio 1963, n. 92, per quanto riguarda il consorzio per l'idrovia Padova-Venezia », già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 25 marzo 1965.

Il Relatore, onorevole Degan, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DEGAN, Relatore. Onorevoli colleghi, la legge 3 febbraio 1963, n. 92, affida i lavori della costruzione dell'idrovia Padova-Venezia ad un consorzio formato esclusivamente da enti locali. Tale consorzio, in base alla legge citata, è il concessionario dell'opera e stabilirà i suoi rapporti con il Ministero dei lavori pubblici attraverso una convenzione che disciplinerà i modi e i termini di tali rapporti. Il consorzio stesso, quale regolato dall'articolo 2 della legge n. 92, dovrebbe essere soggetto a tutti i normali controlli da parte degli organi periferici tra i quali il Prefetto, e dalla Giunta provinciale amministrativa, rendendosi naturalmente, in tal modo, meno snella la sua attività. Viceversa, con questo articolo unico della proposta di legge in esame si stabilisce che, al momento in cui verrà approvato lo statuto del consorzio, questi assumerà personalità giuridica. Il controllo da parte dello Stato continuerà a sussistere perché permangono in essere i rapporti con il Ministero dei lavori pubblici, ma si realizzerà certamente una maggiore stabilità nella struttura del consorzio ed anche una più sollecita utilizzazione dei fondi stanziati con la legge n. 92.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

TODROS. Noi vorremmo formulare una raccomandazione al Governo: visto e considerato che ci si avvia sempre più verso forme consortili, in questo caso per la soluzione di un problema specifico, ma in altri casi per attuare forme di collaborazione a carattere intercomunale, noi riteniamo che sia necessario e urgente un aggiornamento di tutta la legislazione vigente sui consorzi degli enti locali, poiché è evidente che essi non possono più continuare ad essere soggetti a tutti i controlli attualmente stabiliti per ogni singolo comune. Lo scarso successo incontrato da queste forme consortili nel nostro paese è una conseguenza delle enormi difficoltà di procedura esistenti e dell'arretratezza delle nostre leggi in materia. Per tali motivi, vorrei raccomandare che si addivenga al più presto, ad un approfondimento di questo problema ed alla eventuale presentazione di un progetto di legge in proposito.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Todros e poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« Il consorzio previsto dall'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 92, avrà personalità giuridica. Il suo statuto sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici ».

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulle proposte esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Proposta di legge:

GIANCANE e FERRONI: « Concessione di indennità integrazione vitto al personale salariato imbarcato sui natanti del Ministero dei lavori pubblici » (Approvata dal Senato). (2137):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 APRILE 1965

Proposta di legge:

LORENZI, CESCHI e FERRONI: « Norma integrativa della legge 3 febbraio 1963, n. 92, per quanto riguarda il consorzio per l'idrovia Padova-Venezia » (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2236):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Amendola Pietro, Barbaccia, Baroni, Beragnoli, Busetto, Calvetti, Car-

ra, Cianca, Corghi, Curti Ivano, Degan, De Pasquale, Di Vittorio Berti Baldina, Fracassi, Greggi, Guariento, Lusoli, Manenti, Nannini, Napolitano Luigi, Poerio, Ripamonti, Terranova Corrado, Todros.

La seduta termina alle 10,05.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI